



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# Corso di Diritto e Clinica dei Trasporti

Anno accademico 2024-2025

*Prof. Francesco Mancini*  
fmancini@unite.it



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

# La responsabilità del vettore in generale



# Responsabilità nel trasporto di persone

INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO

OBBLIGAZIONE DI  
TRASFERIMENTO

Risponde dei danni causati da:

- Mancata esecuzione del trasporto
- Ritardo (il vettore non esegue esattamente la prestazione dedotta in contratto)

OBBLIGAZIONE DI  
PROTEZIONE/CUSTO  
DIA

- Risponde dei danni alla persona del passeggero o alle cose trasportate



# La regola generale della responsabilità per inadempimento

## Art. 1218 c.c.

- Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

**regola generale che vale anche per il trasporto terrestre**



# inadempimento nel trasporto marittimo ed aereo

## **Art. 408 c. nav. - Responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto o per ritardo**

Il vettore è responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile.

## **Art. 949-bis - Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto**

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

trasporto marittimo

trasporto aereo

N. B. nel trasporto di persone alcune frequenti ipotesi di inadempimento hanno oggetto di disciplina a livello europeo

# Ambito spaziale/ temporale della responsabilità: trasporto di passeggeri/trasporto di merci

ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA'



Caricazione/imbarco

Navigazione

Scaricazione/sbarco

# Ambito spaziale/ temporale della responsabilità: trasporto di passeggeri/trasporto di merci

Caricazione/imbarco

Navigazione

Scaricazione/sbarco

**il vettore risponde anche per fatto doloso e colposo dei soggetti di cui si avvale nel rendere la prestazione secondo la regola generale di cui all'art. 1228**

La responsabilità del vettore copre anche le fasi anteriore e posteriore del trasporto

Questione: individuazione - soprattutto nel trasporto aereo - del momento in cui lo l'imbarco inizia e lo sbarco termina



## responsabilità soggettiva ed oggettiva:

**RESPONSABILITA' OGGETTIVA:** si fonda sulla colpa e richiede un comportamento doloso o colposo del soggetto a cui è attribuita l'obbligazione risarcitoria (a sua volta di natura contrattuale o extracontrattuale)

**RESPONSABILITA' SOGGETTIVA:** prescinde dal dolo o dalla colpa del soggetto agente e viene integrata dalla sussistenza del nesso causa/effetto tra il comportamento in oggetto e il danno determinatosi, senza che tale soggetto possa addurre in proprio favore la mancanza di colpa

Quale  
che sia il  
titolo della  
responsabi-  
lità la  
prova del  
danno  
competete  
al  
danneggi-  
ato





## Responsabilità soggettiva ed oggettiva: diverso onere della prova

**RESPONSABILITA' OGGETTIVA:** il danneggiato deve solo provare:

- l'esistenza del nesso causale tra il danno e l'azione o l'omissione del soggetto a cui la norma imputa la responsabilità oppure
- ambito spaziale/temporale in cui il danno si è verificato e la riferibilità all'attività del soggetto a cui la norma imputa la responsabilità, senza che questo abbia la possibilità di invocare la mancanza di colpa per andare esente da responsabilità

la responsabilità oggettiva può essere **assoluta o meno** a seconda che sia prevista la possibilità del soggetto cui è imputata la responsabilità di dare la prova liberatoria

**RESPONSABILITA' SOGGETTIVA CONTRATTUALE** (art. 1218 c.c.) il danneggiato deve provare l'esistenza della fonte legale o contrattuale dell'obbligazione allegando l'inadempimento: è il debitore a dover provare l'adempimento o altra causa estintiva dell'obbligazione oppure l'impossibilità non imputabile

**RESPONSABILITA' SOGGETTIVA EXTRACONTRATTUALE:** Il danneggiato deve provare la derivazione causale del danno dall'azione o dall'omissione di un determinato soggetto nonché il dolo o la colpa di quest'ultimo



## regime di responsabilità del trasporto in generale


- Si tratta ovviamente di responsabilità contrattuale;
- di conseguenza il passeggero e l'avente diritto al carico sono chiamati a provare la sussistenza del contratto e del danno;
- In linea generale il vettore per liberarsi da responsabilità deve fornire una prova appunto liberatoria che è differente a seconda delle diverse modalità di trasporto
- In determinate ipotesi però – che vedremo (esempio: responsabilità del vettore marittimo di persone per danni da cause diverse dall'«incidente marittimo») - l'onere della prova della colpa del vettore compete al passeggero (analogamente alla responsabilità extracontrattuale)




# IL TRASPORTO NEL CODICE CIVILE



# Il trasporto nel codice della navigazione



# Il trasporto marittimo





# trasporto gratuito/trasporto di cortesia

## trasporto gratuito

trasporto effettuato su basi contrattuali: è caratterizzato da un interesse del vettore ma senza corrispettivo.



**Responsabilità contrattuale**

## trasporto amichevole (o di cortesia)

- Trasporto non effettuato su basi contrattuali, si basa su mere relazioni umane e di cortesia, talora occasionali




## **Responsabilità extracontrattuale.**

Nella disciplina del codice della navigazione è peraltro particolarmente alleggerita (dolo in caso di dolo o colpa grave del vettore: art. 414



# Distinzione in base all'ambiente nel quale si svolge il trasferimento



## **Articolo 1681 codice civile**

### Responsabilità del vettore

Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.



# Distinzione in base all'itinerario del trasporto

in linea generale, all'interno di ciascuna modalità, a seconda che il trasporto avvenga tra luoghi ubicati in stati diversi piuttosto che nello stesso paese, vengono in rilievo diversi testi normativi costituiti da convenzioni internazionali e da regolamenti UE nonché da norme interne



**Quadro normativo eterogeneo (convenzioni internazionali, regolamenti UE, diritto interno)**

Trasporto marittimo	Convenzioni internazionali	Regolamenti europei	Normativa nazionale
persone	Convenzione di Atene 1974 (PAL 2002)	Reg. CE 392/2009	Codice della navigazione
cose	Regole Aja - Visby 1924/68/79		Codice della navigazione





<b>Trasporto aereo</b>	<b>Convenzioni internazionali</b>	<b>Regolamenti europei</b>	<b>Normativa nazionale</b>
persone	Convenzione di Montreal 1999	Reg. CE n. 2027/1997	Codice della navigazione
cose	Convenzione di Montreal 1999	Reg. Ce n. 261/2004	Codice della navigazione





<b>Trasporto stradale</b>	<b>Convenzioni internazionali</b>	<b>Regolamenti europei</b>	<b>Normativa nazionale</b>
persone		Reg. UE 181/2011	Codice civile
cose	CMR 1956/1978		Codice civile





<b>Trasporto ferroviario</b>	<b>Convenzioni internazionali</b>	<b>Regolamenti europei</b>	<b>Normativa nazionale</b>
persone	COTIF CIV 1999	Reg. CE 1371/2007  Reg. UE 782/2021	Codice civile
cose	COTIF CIM 1999		Codice civile





Trasporto multimodale	Convenzioni internazionali	Regolamenti europei	Normativa nazionale
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ -almeno due modi di trasporto</li><li>▪ -trasporto tra due differenti stati</li><li>▪ Unicità del contratto</li><li>▪ Responsabilità gravante sul vettore multimodale indipendentemente dal fatto che si avvalga di subvettori per le singole tratte</li></ul>	CONVENZIONE DI GINEVRA 4 MAGGIO 1980 <b>(non in vigore)</b>		